

di decreto recante modifica del decreto sulle prescrizioni dettagliate relative all'allestimento e agli equipaggiamenti dei veicoli

Articolo 1

Il decreto n. 1050 del 17 ottobre 2019 sulle norme dettagliate per gli allestimenti e gli equipaggiamenti dei veicoli, modificato dal decreto n. 1544 del 16 dicembre 2019, dal decreto n. 1220 del 19 agosto 2020, dal decreto n. 2046 dell'11 dicembre 2020 e dal decreto n. 1092 del 28 giugno 2022, è modificato come segue:

1. *L'introduzione* recita come segue:

"Quanto segue è stabilito in virtù dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'articolo 68 septies, paragrafo 1, dell'articolo 118, paragrafo 13, prima frase, e dell'articolo 134 sexies del codice della strada, cfr. testo unico n. 168 del 14 febbraio 2023, nonché degli articoli 11 e 14 della legge sulle infrastrutture per i combustibili alternativi per il trasporto, cfr. legge n. 412 del 4 aprile 2022, modificata dalla legge n. 421 del 25 aprile 2023, mediante autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 9 del decreto n. 664 del 30 maggio 2023 sui compiti, i poteri e il diritto di ricorso dell'Autorità danese per la circolazione stradale:

2. *L'allegato 1, punto 3.01.010, paragrafo 3*, recita come segue:

"(3) Per gli autocarri a due assi, omologati senza dispositivo di aggancio, che utilizzano carburanti alternativi (cfr. articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, modificata dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale), escluse le autovetture M3, il peso massimo ammissibile a pieno carico può essere aumentato del peso aggiuntivo richiesto dalla tecnologia dei carburanti alternativi, ma non più di 1 000 kg. Analogamente, il peso massimo ammissibile a pieno carico dei veicoli a emissioni zero (cfr. articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, modificata dal regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio) può essere aumentato del peso aggiuntivo della tecnologia a emissioni zero, ma non più di 2 000 kg."

3. *L'allegato 1, punto 3.01.010, paragrafo 6*, recita come segue:

"(6) Nel caso di un veicolo a motore con quattro assi, il peso massimo ammissibile a pieno carico non può superare:

- a) 36 000 kg se la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è di almeno 6,40 m, oppure se i due assi anteriori sono sterzanti e la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è di almeno 5,50 m.
- b) 34 000 kg se i due assi anteriori sono sterzanti e la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è compresa tra 5,00 m e 5,49 m.
- c) Tuttavia, 29 500 kg per gli altri veicoli a motore a quattro assi e 34 000 kg per gli autoarticolati."

4. All'*allegato 1, punto 3.01.010* è inserito quanto segue come nuovo punto dopo il punto (6):

"(7) Nel caso di un veicolo a motore con cinque o più assi, il peso massimo ammissibile a pieno carico non può superare:

- a) 42 000 kg se la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è di almeno 7,40 m.
- b) 40 000 kg se la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è compresa tra 6,80 m e 7,39 m.
- c) 36 000 kg se la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è compresa tra 5,50 m e 6,79 m.
- d) Tuttavia, 32 000 kg nel caso di altri veicoli a motore con 5 o più assi."

I punti da 7 a 10 diventano poi punti da 8 a 11.

5. Un nuovo punto, 3.01.026, è aggiunto all'*allegato 1*:

"3.01.026 Autocarri N3

(1) nel caso di autocarri N3 a due assi, omologati con dispositivo di aggancio, il peso massimo ammissibile a pieno carico non può superare i 20 000 kg."

6. All'*allegato 1*, punto 3.01.100, paragrafo 1, "24 000 kg" è modificato in: "27 000 kg".

7. All'*allegato 1*, punto 3.01.100, paragrafo 2, "30 000 kg" è modificato in: "32 000 kg".

8. L'*allegato 1*, punto 3.01.100, paragrafo 6, recita come segue:

"(6) Nel caso di un carrello a tre assi, il carico massimo totale per asse non può superare i 27 000 kg, fatti salvi i seguenti casi:

- a) 24 000 kg se la distanza tra il primo e l'ultimo asse del gruppo di assi è inferiore a 2,80 m o se la distanza tra due assi qualsiasi è inferiore a 1,30 m; e
- b) 22 000 kg se la distanza tra due assi è inferiore a 1,30 m ma almeno 1,00 m; e
- c) 21 000 kg se la distanza tra due assi è inferiore a 1,00 m."

9. L'*allegato 1*, punto 3.01.200, paragrafo 1,
recita come segue:

"(1) Il peso effettivo a pieno carico non può
superare:

- a) 56 000 kg nel caso di combinazioni di veicoli con sette o più assi e costituite da un veicolo con un rimorchio soggetto a immatricolazione.
- b) 53 000 kg nel caso di combinazioni di veicoli a sei assi, costituite da un veicolo a tre assi e da un rimorchio soggetto a immatricolazione.
- c) 52 000 kg nel caso di combinazioni di veicoli a sei assi e costituite da un veicolo a quattro assi e da un rimorchio soggetto a immatricolazione.
- d) 47 000 kg nel caso di combinazioni di veicoli a cinque assi e costituite da un veicolo con un rimorchio soggetto a immatricolazione.
- e) 44 000 kg nel caso di altre combinazioni di veicoli."

10. All'*allegato 1*, punto 3.02.110, paragrafo 1 bis, "12,00 m" è modificato in: "13,38 m".

11. L'*allegato 1*, punto 3.02.200 recita come segue:

"(1) La lunghezza totale non può superare

- a) 17,88 m nel caso di combinazioni di veicoli costituite da un veicolo e un semirimorchio.
- b) 18,75 m nel caso di altre combinazioni di veicoli.

(2) Nel caso di combinazioni di veicoli con gru caricatori con capacità di sollevamento superiore a 8 t, costituite da un autocarro e da un semirimorchio accoppiato, la lunghezza ammessa è aumentata della lunghezza necessaria per l'installazione della gru caricatori, fino a 0,62 m.

(3) Nel caso di combinazioni di veicoli con gru caricatori con capacità di sollevamento superiore a 8 t,

costituite da un autocarro e da un semirimorchio accoppiato, la lunghezza ammessa è aumentata della lunghezza necessaria per l'installazione della gru caricatrice, fino a 2 m.

(4) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da un autocarro con semirimorchio, se l'autocarro è un veicolo a emissioni zero o utilizza combustibili alternativi (cfr. articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, modificata dal regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio), la lunghezza ammessa è aumentata della lunghezza richiesta per la tecnologia a emissioni zero o per l'equipaggiamento necessario per l'utilizzo di combustibili alternativi, fino a 0,62 m.

(5) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da un trattore e uno o due rimorchi, o da un trattore e un'attrezzatura trainata, la cui larghezza non supera i 3,00 m, la lunghezza non può superare i 22,00 m. Tuttavia, la lunghezza può superare i 18,75 m solo se si viaggia tra un campo e un'azienda agricola, tra proprietà che possiedono congiuntamente la combinazione di veicoli, o tra un pool di macchine agricole e un cliente, e solo se la lunghezza totale dell'area di carico non supera i 15,65 m.

(6) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da un trattore o da un'attrezzatura a motore con un rimorchio, la lunghezza non può superare i 22,00 m. Tuttavia, la lunghezza può superare i 18,75 m solo se si viaggia tra un campo e un'azienda agricola, tra proprietà che possiedono congiuntamente la combinazione di veicoli o tra un pool di macchine agricole e un cliente, e solo se si trasporta uno strumento di lavoro associato al funzionamento del veicolo trainante.

(7) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da mietitrebbie o rondini e da un rimorchio con piattaforma di taglio, la lunghezza può essere fino a 25,00 ma non superiore se il rimorchio:

- a) ha un minimo di due assi; e
- b) è dotato di un sistema di guida su tutti gli assi;

e se si guida tra campo e azienda agricola, tra proprietà che possiedono congiuntamente la combinazione di veicoli o tra un pool di macchine agricole e un cliente.

(8) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da un autocarro e un rimorchio, si applica quanto segue:

- a) La distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale del complesso di veicoli, dal punto esterno più avanzato dell'area di carico da dietro la cabina al punto esterno più arretrato del rimorchio non può superare i 16,40 m.
- b) La distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale della combinazione di veicoli dal punto esterno più avanzato dell'area di carico da dietro la cabina al punto esterno più arretrato del rimorchio, meno la distanza tra la parte posteriore del veicolo trainante e la parte anteriore del rimorchio, non può superare i 15,65 m, tranne nel caso di combinazioni di veicoli specificamente progettate per il trasporto di veicoli.

(9) La distanza tra il bordo posteriore del veicolo trainante e il bordo anteriore dell'area di carico o della struttura del rimorchio o del rimorchio soggetto a immatricolazione non può superare i 2,00 m. Nel caso di rimorchi non soggetti a immatricolazione, la distanza non può superare i 4,00 m.

(10) Un rimorchio soggetto a registrazione non può avere una larghezza superiore alla larghezza del veicolo trainante di oltre 0,35 m su ciascun lato.

(11) Nel caso di combinazioni di semirimorchi con cinque o più assi, la distanza tra l'asse posteriore del veicolo trainante e l'asse anteriore del semirimorchio deve essere almeno:

- a) 2,50 m; ma
- b) 3,00 m se il semirimorchio ha tre assi e la distanza tra i due assi è inferiore a 1,10 m; e
- c) 3,00 m per le combinazioni di semirimorchi con un peso massimo a pieno carico ammissibile superiore a 44 000 kg; e

- d) 3,50 m per le combinazioni di semirimorchi con cinque assi e un peso massimo a pieno carico ammissibile superiore a 46 000 kg; e
- e) 3,50 m per le combinazioni di semirimorchi con sei assi e un peso massimo a pieno carico ammissibile superiore a 50 000 kg.

(12) Nelle combinazioni di veicoli costituite da autocarri con rimorchi, la distanza tra l'asse posteriore del veicolo trainante e l'asse anteriore del rimorchio deve essere di almeno:

- a) 3,00 m; ma
- b) 3,50 m per veicoli combinati con cinque assi e un peso massimo a pieno carico ammissibile superiore a 46 000 kg; e
- c) 3,50 m per le combinazioni di semirimorchi con sei assi e un peso massimo a pieno carico ammissibile superiore a 50 000 kg.

(13) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da autocarri con rimorchi a timone rigido o autocarri e semirimorchi, e con un peso effettivo a pieno carico superiore a 54 000 kg, la distanza tra l'asse posteriore del veicolo trainante e l'asse anteriore del rimorchio non deve essere inferiore a 4,00 m.

(14) Se la parte anteriore della cabina di un autocarro N2/N3, comprese tutte le sporgenze, quali il telaio, il paraurti, le protezioni delle ruote e le ruote, è pienamente conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione e la lunghezza dell'area di carico non supera i 10,5 m, la lunghezza della combinazione può superare la lunghezza massima autorizzata di cui al punto (1). In tal caso, la cabina deve essere contrassegnata dal costruttore con il seguente testo aggiuntivo sotto o accanto alle iscrizioni richieste sulla targhetta regolamentare del costruttore, all'esterno di un rettangolo chiaramente contrassegnato che deve contenere solo le informazioni obbligatorie:

— "CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 9 BIS DELLA DIRETTIVA 96/53/CE".

L'iscrizione richiesta può essere redatta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

(15) Le combinazioni a basso carico devono essere conformi alle disposizioni del punto 6.

12. *L'allegato 1, punto 3.02.310, paragrafi 2, 3 e 4 è abrogato.*

13. *All'allegato 1, punto 3.02.363, dopo il punto 2 è inserito il nuovo punto 3:*

"(3) I veicoli su cui sono montati gli spazzaneve, quando la larghezza dello spazzaneve supera la larghezza del veicolo di oltre 0,30 m, devono essere contrassegnati nella parte posteriore in conformità al punto 6.10.02."

14. *All'allegato 1, punto 4.01.010, dopo il punto 2 è inserito il nuovo punto 3:*

"(3) Un veicolo a motore con cinque o più assi deve essere munito di sterzo che agisca su almeno due assi anteriori."

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024.